

*Jhering tradotto in italiano.* Dobbiamo essere grati a Mario G. Losano che con questo secondo volume (R. v. Jhering, *Lo scopo nel diritto*, II, trad. e cura di M. G. Losano, Aragno, Torino 2021) conclude la sua meritoria opera di traduzione in italiano dell'intero *Der Zweck im Recht* di Rudolf von Jhering. Il primo volume, uscito nel 2014 presso lo stesso editore (R. v. Jhering, *Lo scopo nel diritto*, I, trad. e cura di M. G. Losano, Aragno, Torino 2014), ripropone la traduzione einaudiana del 1972 dovuta allo stesso Losano (R. v. Jhering, *Lo scopo nel diritto*, a cura di M. G. Losano, Einaudi 1972), con opportune revisioni e vari adattamenti. Questo secondo volume costituisce, dunque, un'assoluta novità, giacché l'opera di Jhering non è mai stata fino a oggi integralmente tradotta in italiano. Va detto anche che l'opera è incompiuta: Jhering aveva in mente di proseguirla con un terzo volume, ma dopo la seconda edizione del secondo volume (1886), egli interruppe il lavoro per dedicarsi ad altre fatiche, per esempio alla redazione di *Der Besitzwille* (1889), cogliendolo poi la morte nel 1892. Sia il primo che il secondo volume della traduzione di Mario G. Losano sono preceduti da ampie prefazioni, in cui è presentata la figura del grande giurista tedesco e ne è approfondito il pensiero, anche se – come avverte lo stesso Losano – è ancora proficua la consultazione delle cento pagine di introduzione all'edizione del 1972. Prendendo in considerazione soltanto questo secondo ponderoso volume (598 pagine di testo a cui si aggiungono le 85 pagine della prefazione e le 15 pagine dell'indice analitico), rilevo subito che Jhering si distacca qui dal fenomeno giuridico in quanto tale, o meglio dai 'concetti giuridici', per proiettare la sua riflessione verso lo studio della complessità del sociale nella sua dimensione più ampia e generale, al di là della funzione formale svolta dalle norme giuridiche strettamente intese. Osserva in proposito Mario G. Losano: «Il nuovo indirizzo di Jhering, se da un lato spazzava i giuristi classici, dall'altro apriva un nuovo filone di ricerca destinato a un grande sviluppo nel XX secolo: dall'empireo dei concetti Jhering era disceso allo studio della società e delle sue regole; dal formalismo era passato all'antiformalismo, aprendo la via alla giurisprudenza sociologica e alla sociologia del diritto» (pag. XXXII), o, come ef-

ficacemente altrove lo stesso Losano riassume: «Jhering distoglie gli occhi dalle Pandette e le rivolge alla società» (pag. XXIX). Dunque, si è davanti a un Jhering antesignano del pensiero sociologico e antropologico. Ne sono chiara dimostrazione gli stessi argomenti trattati nel volume: la morale, la moda, la cortesia, il tatto. Questi argomenti sono affrontati con un'attenzione puntuale e rivelatrice agli aspetti linguistici che li connotano ed è sempre continuo il raffronto con l'esperienza antica. Tuttavia la base, per così dire 'romanistica', del pensiero di Jhering pare meno evidente, più lontana, forse anche per i temi sviluppati, mentre è costante il confronto con l'esperienza contemporanea. Certo, su aspetti fondamentali, come quello della nozione di 'costume', l'esperienza del mondo antico è messa a frutto, con richiami pur sintetici ma densi di idee: in proposito Jhering (v. specialmente pag. 71 ss.) ritiene che la lingua tedesca abbia fatto un passo in avanti rispetto al latino e a Roma, perché distingue il diritto (*das Recht*), dalla morale (*das Sittliche*) e dal costume (*die Sitte*), mentre i Romani pur avendo individuato il diritto nella sua totale autonomia (*ius*), non distinguevano ancora la morale dal costume (entrambi *mos* e *mores*). Vero è che rispetto al primo volume la trama di richiamo alle fonti giuridiche romane è meno densa e pregnante. Proprio in relazione al primo volume ho avuto modo di svolgere alcune brevi considerazioni che mi permetto qui di richiamare brevemente (P. Garbarino, *Diritto romano tra attualità e declino: 'Lo scopo nel diritto' di Jhering letto da un romanista*, *Notizie di Politeia*, XXXII.121 [2016], 78-83): osservavo, da romanista, che il materiale costituito dalle fonti giuridiche romane in quel primo volume svolge sempre la funzione di base, ispirazione e impulso al ragionamento dell'autore, con una ovvia decontestualizzazione dal punto di vista storico. In questo secondo volume l'eco di quel materiale è più lontana e distante e sta più sullo sfondo, ma l'esperienza antica fa sempre da lievito, da *principium* (come *potissima pars*) della riflessione di Jhering.

*I confini del Tardoantico.* Arnaldo Marcone in un recente libro (A. Marcone, *Tarda Antichità. Profilo storico e prospettive storiografiche*, Carocci editore, Roma 2020) propone un'approfondita riflessione sulla Tarda Antichità (significativamente con le iniziali maiuscole, come usa l'Autore), incentrata soprattutto sul tema dei suoi 'confini', non solo temporali ma anche spaziali. Marcone, dopo una prima parte in cui analizza le trasformazioni di lungo pe-

riodo del potere imperiale, i rapporti tra Italia barbarica e Impero d' Oriente, la comparsa e l'espansione della civiltà araba, affronta il tema della periodizzazione, avendo riguardo sia alla dimensione culturale e alla storia dell' arte, sia alla storia sociale. Pone così in discussione il modello classico di 'crisi' e si interroga sulla 'continuità' e 'discontinuità' tra età antica ed età medievale. Ne emerge una proposta di 'demedievizzazione', che porta l'Autore a insistere sull'idea di una 'lunga' Tarda Antichità da un punto di vista cronologico (grosso modo i 'confini' temporali proposti si collocano tra il III secolo e il VII/VIII), in sintonia, del resto, con un' autorevole corrente di studiosi che vanno da Henri-Irénée Marrou a Peter Brown all' *Oxford Handbook of Late Antiquity*. In maniera corrispondente, Marcone ragiona di una 'larga' Tarda Antichità da un punto di vista geografico, comprensiva di tutto il mondo mediterraneo, dall' Oriente all' Occidente, anche dopo la conquista araba, sulla scia delle intuizioni di grandi storici del passato come Henry Pirenne o di più recenti contributi come quello di Peregrine Horden e Nicholas Purcell (P. Horden – N. Purcell, *The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History*, Wiley-Balckwell, Oxford 2000), che insistono su una prospettiva continuista, letta però alla luce delle differenziazioni geografiche regionali, che danno luogo a 'periodizzazioni localizzate'. In questa proposta di così ampio respiro qual è il ruolo della storia giuridica? In poche righe Marcone accenna alla compilazione giustiniana (in realtà al solo Codice) come a un momento di continuità: «un importante momento di trasmissione di principi costitutivi della civiltà romana che non implica una fine catastrofica della Antichità stessa» (pag. 156). Certo, la compilazione può esser vista sotto il profilo della continuità, o meglio della 'trasmissione' del diritto romano alle generazioni future, sia in Occidente sia in Oriente. Altrettanto legittimamente, però, può essere, a mio parere, intesa come un momento di rottura profonda e definitiva della concezione del diritto: con essa ha fine l'idea che il diritto si formi e si trasformi anche attraverso gli apporti extrautoritativi dell' *interpretatio*, con la conseguenza che sia la sua formazione sia l'interpretazione vengono riservate all' imperatore secondo i canoni dell' assolutismo giustiniano (cfr. C. 1.14.12.5: *explosis itaque huiusmodi ridiculosis ambiguitatibus tam conditor quam interpres legum solis imperator iuxta existimabitur*). A ben vedere si tratta di una concezione del diritto che è stata trasmessa al mondo moderno e contemporaneo, in cui trionfa l' assolutismo non più imperiale ma legislativo (si vedano in proposito le illuminanti pagine di Filippo Gallo, *Celso e Kelsen*.

*Per la rifondazione della scienza giuridica*, Giappichelli, Torino 2010). Se è così, si può dire che la compilazione giustiniana segni la fine dell'Antichità nel campo del diritto e che essa costituisca, perciò, più un elemento di rottura che di continuità. D'altronde, in una dimensione storica di lungo periodo, come quella studiata e proposta da Marcone per meglio 'definire' la Tarda Antichità, ben possono sussistere delle soluzioni di continuità, che non contraddicono l'assunto di una Tarda Antichità 'lunga', ma semplicemente avvertono che i 'tempi' della storia giuridica possono anche non coincidere in modo perfetto e consequenziale con i 'tempi' della storia sociale.

PAOLO GARBARINO

*Geniale la loro lingua, speciale la loro storia*. Stiamo parlando degli antichi romani: la lingua è ovviamente il latino, che non avrà il duale come il greco, e nemmeno l'articolo, «ma non è che se ne senta la mancanza», e la storia quella, appunto, dei Quiriti di cui sopra. Anche se, parafrasando una considerazione sulla cultura attribuita a un influente ministro che peraltro (sempre che non si creda alla sua smentita) non l'avrebbe pronunciata in quegli esatti termini, con loro «non si mangia», noi non ne possiamo fare a meno, come avverte il sottotitolo dell'ultimo libro di Giusto Traina, *La storia speciale (Perché non possiamo fare a meno degli antichi romani)*, Bari, Laterza, 2020, 1-220; dal quale sono tratte le assonanze del titolo (4: «il latino è la lingua geniale di una storia speciale»), e le citazioni che precedono (dettagli sulla 'battuta' del politico alle pagine 7, 177-178). In un'intervista visibile in rete, l'Autore, docente di Storia romana a Sorbonne Université, alla domanda: «A che cosa serve conoscere la storia degli antichi romani?» ha dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere, alludendo al fatto che la risposta è *in re ipsa*, individuabile nella nostra fisionomia civile, politica, giuridica. Il problema sarebbe semmai quello di recuperarla come storia 'speciale', in quanto – ricorda Andrea Giardina andando indietro alla sua veste di matricola universitaria – allora «regina delle discipline storiche e insieme parte essenziale tra le misure atte a giudicare la validità di una cultura di base» (9), e – tra i tanti altri motivi mi piace ora citare questo tratto da Paul Veyne –